



**RASSEGNA STAMPA**  
**Uilm Nazionale**

**METALMECCANICI; PALOMBELLA (UILM): "SMENTITA VIA GIUDIZIARIA DELLA FIOM"**

**La dichiarazione del segretario generale della Uilm ripresa dall'Adn Kronos**

IL TESTO INTEGRALE DELL'AGENZIA DI STAMPA

"E' la stessa pretesa della Fiom di risolvere per via giudiziaria questioni che dovrebbero costituire oggetto della dinamica sindacale ad essere clamorosamente smentita e dichiarata improponibile". Così il leader Uilm, Rocco Palombella, commenta il no del tribunale di Roma al ricorso Fiom contro il rinnovo contrattuale 2013-2015, definendo il ricorso delle tute blu "un tentativo di determinare un arretramento nelle tutele economiche faticosamente raggiunte per i lavoratori". Per quel che riguarda le motivazioni con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso Fiom, Palombella sottolinea come il giudice abbia messo in discussione la "legittimazione di Fiom a lamentare presunte violazioni dell'accordo interconfederale evidenziando che, per questo, l'unica legittimata sarebbe semmai la Cgil, in quanto firmataria dell'accordo interconfederale e rilevando che l'accordo non influisce sulla autonomia delle strutture sindacali e sulla assoluta pariteticità delle fonti collettive". Il Tribunale dunque, spiega ancora Palombella coadiuvato dal legale del sindacato, "ha escluso ogni profilo di nullità del contratto collettivo, che, per essere anche solo ipotizzato, richiederebbe un sistema di gerarchia tra accordi collettivi di diverso livello che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento e che solo la Fiom ha letto nella nuova disciplina interconfederale". Il Tribunale, prosegue Palombella, ha ritenuto persino inutile entrare nel merito delle vicende che hanno portato alla stipula del contratto separato avendo osservato che l'accordo interconfederale "si limita ad individuare dei criteri selettivi in base ai quali i sindacati potevano essere ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ma da questo non si ricava il riconoscimento o l'attribuzione ... di alcun diritto soggettivo alla partecipazione ed allo svolgimento della trattativa per la firma del nuovo Ccnl". In conclusione, dice ancora, "ammesso e non concesso che per la sottoscrizione del nuovo contratto di settore possano non essere stati rispettati i principi fissati nell'Accordo del 28.6.11 sulla contrattazione congiunta, da ciò non potrebbe mai derivare alcuna ipotetica invalidità genetica del nuovo CCNL, tale da poter prospettare una nullità dello stesso".

**Ufficio Stampa Uilm**

Roma, 13 maggio 2013